



DETERMINAZIONE
Numero 63/2026 del 12 maggio 2026

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ANTINCENDIO, DECARCERAZIONE E NOLEGGIO ESTINTORI PER IL 55° TROFEO VALLECAMONICA (CIG BB9EBC030A). DETERMINAZIONE A CONTRARRE, AI SENSI DELL'ART. 17 DEL D.LGS. 36 DEL 2023

IL DIRETTORE

Visto il D. Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni;

Visto il vigente Regolamento di Organizzazione dell'Automobile Club Brescia;

Visto il vigente Regolamento dell'Ente per la razionalizzazione e il contenimento della spesa 2026-2028;

Visto il Budget annuale per l'anno 2026 dell'Automobile Club Brescia;

Dato atto che l'ACI e gli AA.CC. provinciali hanno tra i propri fini statutari, artt. 1, 4 e 36 dello Statuto ACI, la promozione, l'incoraggiamento e l'organizzazione delle attività sportive automobilistiche;

Dato atto che, da sempre, l'Automobile Club Brescia, oltre ad assolvere alle proprie funzioni pubbliche, persegue i propri fini istituzionali cercando di assecondare le esigenze degli associati sportivi, incentivando e promuovendo sul proprio territorio lo sport automobilistico, anche mediante l'organizzazione diretta di eventi;

Premesso che il Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Brescia, nella seduta del 30 ottobre 2025, ha approvato il "Piano Generale delle attività e dei progetti 2026-2028", nel quale è stata prevista, tra l'altro, l'organizzazione della manifestazione sportiva automobilistica 55° Trofeo Vallecamonica;

Dato atto quindi che, come da piano generale delle attività dell'AC Brescia sopra menzionato, l'Ente ha iscritto a calendario sportivo ACI Sport 2026 le seguenti manifestazioni sportive di propria titolarità: Trofeo Vallecamonica – Campionato Italiano Supersalita e CIVM;

Dato atto che il 55° Trofeo Vallecamonica si svolgerà dal 15 al 17 maggio pp.vv.,



Dato atto che l'Ente agisce nel rispetto del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento delle attività sportive di ACI (Delibera CONI 6/2020);

Considerato che durante lo svolgimento della manifestazione sportiva organizzata dall'Ente, 55° Trofeo Vallecamonica, è necessario, come ogni anno, assicurare il servizio di antincendio mediante il noleggio degli estintori, nonché il servizio di decarcerazione durante lo svolgimento della medesima competizione sportiva;

Visto l'art. 17, comma 2 del D.lgs. 36 del 2023, il quale prevede che *“In caso di affidamento diretto, l'atto di cui al comma 1 individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale”*;

Visto il preventivo del 29 marzo 2026, prot. AB20F1B/0000787/26, pervenuto da **Rext s.r.l.**, con sede in Gussago (BS) Via De Gasperi n. 16 - C.F. e P.IVA 03120750983, pari ad € 7.700,00 oltre IVA, di cui:

- servizio decarcerazione: importo unitario € 750,00 / a servizio, tenuto conto di 10 servizi;
- noleggio estintori: € 5,00 /estintore, per il noleggio di 40 estintori;

Dato atto che l'Impresa possiede la capacità tecnica e professionale per l'espletamento del servizio tecnico proposto, come verificato dalla visura camerale e dalla licenza ACI Sport di cui il team di decarcerazione della società è in possesso;

Considerato, quindi, che l'Impresa è idonea ad assicurare, in caso di necessità, il tempestivo intervento antincendio e decarcerazione in occasione della manifestazione stessa, come sarà previsto dal piano della sicurezza dell'evento;

Dato atto che l'art. 49, comma 4 del D.lgs. 36 del 2023 prevede che *“In casi motivati con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, nonché di accurata esecuzione del precedente contratto, il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto”*;

Considerato che sul mercato non sono presenti operatori che, tenuto conto dell'urgenza di provvedere, siano in grado di garantire il servizio richiesto e che



siano in possesso dei requisiti necessari previsti dai regolamenti sportivi nazionali ed internazionali da applicare alla manifestazione in argomento;

Dato atto che l'indisponibilità di operatori qualificati è dimostrata dal mancato riscontro della società CMA Sistemi Antincendio s.r.l., con sede in Via Giuseppe Ungaretti 14/0 Nero – 16157 Genova, P.IVA 03419760172, interpellata dall'Ente;

Visto l'art. 50, comma 1 lett. b) del D.lgs. 36 del 2023 a mente del quale *“Salvo quanto previsto dagli articoli 62 e 63, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 con le seguenti modalità: b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante”*;

Visto l'art. 52, comma 1 del D.lgs. 36 del 2023, a mente del quale *“1. Nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b), di importo inferiore a 40.000 euro, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti. La stazione appaltante verifica le dichiarazioni, anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno”*;

Vista la dichiarazione sostitutiva acquisita dall'Ente (**doc. b**);

Dato atto che l'Ente ritiene di non richiedere la garanzia definitiva, tenuto conto della natura del soggetto affidatario, nonché della esiguità della somma garantita, ai sensi dell'art. 53, comma 4 del D.lgs. 36 del 2023;

Ritenuto, altresì, di procedere all'affidamento di cui sopra, mediante trattativa sulla piattaforma Sintel di ARIA S.p.A., alla quale il sopra citato operatore economico risulta iscritto;

Dato atto che la spesa complessiva di euro 7.700,00 (settemilasettecento/00) oltre IVA, è da ritenersi congrua e compatibile con il budget 2026 e che la stessa verrà imputata al sottoconto CP.01.02.0009 – *Spese per Trofeo Vallecamonica*;



Visto il D.lgs. 36 del 2023;

Vista la Legge 241 del 1990;

DETERMINA

di affidare, mediante trattativa diretta sulla piattaforma Sintel di ARIA S.p.A., nei confronti della **Rext S.r.l.**, con sede in Gussago (BS) Via De Gasperi n. 16 - C.F. e P.IVA 03120750983, il servizio antincendio, decarcerazione e noleggio estintori in occasione della manifestazione indicata in oggetto;

di stabilire che i termini e le condizioni di esecuzione del presente servizio sono contenuti nell'offerta economica ricevuta dall'Ente, oltre che nel presente provvedimento;

di stabilire che il valore dell'affidamento è pari ad € **7.700,00 oltre IVA** per lo svolgimento delle prestazioni individuate nel preventivo, da remunerare a misura sulla base degli import unitari indicati nel preventivo;

Di stabilire che la spesa complessiva di euro 7.700,00 (settemilasettecento/00) oltre IVA verrà imputata al sottoconto CP.01.02.0009 – Spese per Trofeo Vallecamonica;

di stabilire che il pagamento verrà effettuato entro trenta giorni dal ricevimento della relativa regolare fattura elettronica riportante il CIG assegnato mediante bonifico bancario su conto corrente dedicato;

di stabilire che, ai sensi dell'art. 1 dell'Allegato II.2 bis del D.lgs. 36 del 2023, non trova applicazione la revisione prezzi, in quanto il presente affidamento non può essere considerato un contratto di durata, ma ad esecuzione istantanea, tenuto conto che l'esecuzione delle prestazioni è legata alla realizzazione dell'evento indicato in oggetto;

di riservarsi comunque a proprio insindacabile giudizio di recedere dal presente contratto mediante comunicazione scritta inviata tramite PEC con preavviso di venti giorni, senza che all'affidatario sia dovuto alcun compenso ulteriore rispetto alle prestazioni svolte, a titolo di indennizzo, risarcimento, mancato utile o pretesa di sorta;

di affidare il servizio riservandosi, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti, di risolvere il contratto e, conseguentemente,



di disporre il pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta, nonché di applicare una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto;

di nominare sé stesso quale Responsabile del Progetto e di dichiarare a tal fine l'assenza di ipotesi di conflitto di interesse, ai sensi dell'art. 16 del D.lgs. 36 del 2023.

IL DIRETTORE
f.to Nadia Marsegaglia